

Sentenza n. 303 del 12 aprile 2005

Pubblica udienza del: 23 marzo 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.654 del 2004 proposto dalla SOCIETÀ ITALIANA GAS LIQUIDI (S.I.G.L.), con sede in Torriana (RN), in persona del Vice presidente e legale rappresentante, \*\*\*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giancarlo Mengoli e Claudio Ascoli, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliato, in Ancona, Piazza Cavour n.29;

contro

il COMUNE di ASCOLI PICENO, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Cantalamessa, Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti dell'Avvocatura comunale ed elettivamente domiciliato in Ancona, Via del Cardeto n.3/b, presso lo studio dell'avv. Barbara Andrenacci;

e nei confronti

- della \*\*\* in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

-\*\*\*, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento 8.4.2004 con cui il Dirigente dell'Ufficio attività produttive

del Comune di Ascoli Piceno ha respinto la domanda per l'installazione di un nuovo impianto di carburanti sulla S.S. n.4 Salaria al Km.181+490, lato destro.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 marzo 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Valerio Mengoli, in sostituzione dell'avv. Giancarlo Mengoli, per la parte ricorrente e gli avv.ti Tosti e Iacoboni per il Comune resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

**2.** Tanto premesso, il Collegio considera che:

- la formulazione dell'art.12 del reg. regionale n.7/2003 ("SS 4 R.A. Ascoli Porto D'Ascoli") è pur sempre diversa da quella del D.P.C.M. 21.9.2001 (R.A. Ascoli Porto D'Ascoli"), in quanto menziona, appunto, anche la SS 4, cioè la Via Salaria, che, quindi, va compresa nell'ambito del rispetto della distanza minima di 15 Km. tra distributori di carburanti ubicati nello stesso senso di marcia;
- di conseguenza, anche se nell'art.12 del suindicato regolamento non sono indicati i riferimenti chilometrici della S.S. n.4, è evidente che, proprio in relazione alla finalità della norma, cioè quella di stabilire una maggiore distanza minima tra carburanti sullo stesso senso di marcia per le strade con le caratteristiche di una autostrada, il tratto della S.S. n.4 interessato al divieto non può che essere quello che ha, appunto, queste caratteristiche, cioè, come puntualmente rilevato

nell'impugnato diniego, tutto il tratto a "quattro corsie che va dalla S.S. n.16 di San Benedetto del Tronto all'uscita ad Ascoli Centro": del resto, sarebbe quanto meno illogico ritenere che la norma regolamentare abbia inteso derogare alla distanza minima per un breve tratto di strada, sebbene con le stesse caratteristiche oggettive del tratto ad esso collegato senza soluzioni di continuità, per di più collocando l'impianto a soli pochi metri dal segnale chilometrico che individua, su quel senso di marcia, l'inizio del raccordo dal contiguo ed identico tratto di strada precedente, anche se diversamente denominato.

Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo in dispositivo indicato."